


Paolo Dorigo, al via il processo di revisione

Iniziato davanti alla Corte d'appello di Bologna il nuovo procedimento, accolti i testi della difesa



Paolo Dorigo in una foto d'archivio

È cominciato ieri a Bologna il processo di revisione della condanna a tredici anni e mezzo per il veneziano Paolo Dorigo, accusato di un attentato alla base Usaf di Aviano, processo di revisione deciso nel 2011 dalla Corte costituzionale. La difesa, gli avvocati Luca Piaia e Marina Prosperi, hanno presentato la loro lista dei testi così come la Procura generale: la Corte d'appello ha accolto in parte la richiesta dei difensori, così saranno sentiti tre testimoni che erano assieme a Dorigo nel momento in cui veniva compiuto l'attentato alla base americana. Verranno a raccontare che erano ben lontani da Aviano. Sono state invece

respinte le richieste dell'accusa, perché presentate fuori termine. La prossima udienza è stata fissata per il 2 ottobre prossimo.

Era stata la Corte d'Appello di Bologna a sollevare una questione di legittimità costituzionale alla Consulta, relativamente alla revisione del procedimento, negata dalla Corte d'Assise di Udine, nonostante le ripetute indicazioni della Corte di giustizia europea. Dorigo, 53 anni, maestro elementare con un passato di militante in Autonomia operaia e Lotta continua, è stato condannato a 13 anni e mezzo per un attentato alla base Usa di Aviano, attribuito alle Br del quale si è

sempre proclamato estraneo. Dorigo ha lasciato il carcere nel marzo 2005, quando il Tribunale di sorveglianza di Perugia - dopo altri rifiuti - gli aveva infine concesso i domiciliari nella sua casa a Mira. Il 13 marzo 2006, ha ottenuto anche la sospensione della pena, sempre per decisione dei giudici di Bologna. L'ordinanza della Corte d'Appello nasceva da una richiesta di revisione del processo a carico di Dorigo presentata dal suo legale, che aveva fatto riferimento, nella sua richiesta, alla «non equità del giudizio» subito dal proprio assistito, «per violazioni dell'articolo 6 della Convenzione - in ambito Ue - per la salva-

guardia dei diritti dell'uomo». Nel corso del processo, infatti, non era stato concesso alla difesa di controinterrogare un pentito, teste d'accusa. La Corte d'Appello rilevando che «la decisione della Corte europea, in quanto proveniente da organo sovranazionale deve prevalere su quella del giudice italiano», affermava che essa può essere equiparata alla sentenza di un «giudice speciale». Inoltre, la Corte sottolineava che «la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa è rilevante e non manifestamente infondata per quanto attiene alla violazione dell'articolo 3 della Costituzione». Per i giudici, inoltre, una «seconda norma costituzionale che appare violata è l'articolo 10, alla stregua del quale l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generosamente riconosciute».

Giorgio Cecchetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA